



Associazione dei Giovani Italo Argentini di Mar del Plata

Giornale Bilingüe: ANNO XIX - N° 233

Anno 2006

## Risultati del Referendum

Dettaglio	Ora Aggiornamento	Sezioni	Comunic. Estero	
			SI	NO
<b>ITALIA + ESTERO »</b>	<b>00:08 del 27/06/2006</b>	<b>Definitivo</b>	<b>38,7 %</b>	<b>61,3 %</b>
ITALIA IN COMPLESSO » Province »	20:45 del 26/06/2006	Definitivo	38,3 %	61,7 %
ITALIA SETTENTRIONALE »	19:30 del 26/06/2006	Definitivo	47,4 %	52,6 %
PIEMONTE »	18:23 del 26/06/2006	Definitivo	43,4 %	56,6 %
VALLE D'AOSTA »	17:16 del 26/06/2006	Definitivo	35,7 %	64,3 %
LOMBARDIA »	19:30 del 26/06/2006	Definitivo	54,6 %	45,4 %
TRENTINO-ALTO ADIGE »	18:57 del 26/06/2006	Definitivo	35,3 %	64,7 %
VENETO »	18:07 del 26/06/2006	Definitivo	55,3 %	44,7 %
FRIULI-VENEZIA GIULIA »	18:07 del 26/06/2006	Definitivo	49,2 %	50,8 %
LIGURIA »	18:23 del 26/06/2006	Definitivo	37,0 %	63,0 %
EMILIA ROMAGNA »	18:07 del 26/06/2006	Definitivo	33,5 %	66,5 %
ITALIA CENTRALE »	19:08 del 26/06/2006	Definitivo	32,3 %	67,7 %
TOSCANA »	19:08 del 26/06/2006	Definitivo	29,0 %	71,0 %
UMBRIA »	18:33 del 26/06/2006	Definitivo	31,3 %	68,7 %
MARCHE »	18:23 del 26/06/2006	Definitivo	33,9 %	66,1 %
LAZIO »	18:57 del 26/06/2006	Definitivo	34,6 %	65,4 %
ITALIA MERIDIONALE »	19:38 del 26/06/2006	Definitivo	25,2 %	74,8 %
ABRUZZI »	18:28 del 26/06/2006	Definitivo	33,3 %	66,7 %
MOLISE »	18:24 del 26/06/2006	Definitivo	28,3 %	71,7 %
CAMPANIA »	19:36 del 26/06/2006	Definitivo	24,7 %	75,3 %
PUGLIA »	19:38 del 26/06/2006	Definitivo	26,5 %	73,5 %
BASILICATA »	18:44 del 26/06/2006	Definitivo	23,1 %	76,9 %
CALABRIA »	18:51 del 26/06/2006	Definitivo	17,5 %	82,5 %
ITALIA INSULARE »	20:45 del 26/06/2006	Definitivo	29,4 %	70,6 %
SICILIA »	20:45 del 26/06/2006	Definitivo	30,1 %	69,9 %
SARDEGNA »	19:08 del 26/06/2006	Definitivo	27,7 %	72,3 %
ESTERO IN COMPLESSO » Ripartizioni »	00:08 del 27/06/2006	Definitivo	52,1 %	47,9 %
EUROPA » Stati »	00:07 del 27/06/2006	Definitivo	45,3 %	54,7 %
<b>AMERICA MERIDIONALE » Stati »</b>	<b>23:51 del 26/06/2006</b>	<b>Definitivo</b>	<b>62,9 %</b>	<b>37,1 %</b>
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE » Stati »	23:48 del 26/06/2006	Definitivo	52,8 %	47,2 %
ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE » Stati »	23:51 del 26/06/2006	Definitivo	53,4 %	46,6 %

## Ripartizione: EUROPA

REFERENDUM COSTITUZIONALE  
APPROVAZIONE LEGGE DI MODIFICA  
ALLA PARTE II DELLA  
COSTITUZIONE

Votanti 24,7 % ( 99 su 99 consolati )  
Dato aggiornato alle ore 00:07 del 27/06/  
2006  
Definitivo

SI 158.396 45,3 %

NO 191.300 54,7 %

Totale 349.696 100 %



## Ripartizione: AMERICA MERIDIONALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE  
APPROVAZIONE LEGGE DI MODIFICA  
ALLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Votanti 34,6 % ( 25 su 25 consolati )  
Dato aggiornato alle ore 23:51 del 26/06/2006

Definitivo

SI 131.513 62,9 %

NO 77.554 37,1 %

Totale 209.067 100 %



## AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE APPROVAZIONE LEGGE DI MODIFICA ALLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE


Votanti 26,1 % ( 30 su 30 consolati )  
 Dato aggiornato alle ore 23:48 del 26/06/2006

Definitivo

SI 32.299 52,8 %

NO 28.816 47,2 %

Totale 61.115 100 %



## Ripartizione: ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE

REFERENDUM COSTITUZIONALE  
 APPROVAZIONE LEGGE DI MODIFICA  
 ALLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Votanti 31,7 % ( 80 su 80 consolati )  
 Dato aggiornato alle ore 23:51 del 26/06/2006

Definitivo

SI 22.021 53,4 %

NO 19.216 46,6 %

Totale 41.237 100 %



	Ora Aggiornamento	Comunic.	Estero	SI	NO
<b>AMERICA MERIDIONALE »</b>	<b>23:51 del 26/06/2006</b>	<b>Definitivo</b>	<b>62,9 %</b>	<b>37,1 %</b>	
ARGENTINA »	23:51 del 26/06/2006	Definitivo	58,2 %	41,8 %	
BOLIVIA »	22:17 del 26/06/2006	Definitivo	70,7 %	29,3 %	
BRASILE »	23:47 del 26/06/2006	Definitivo	73,4 %	26,6 %	
CILE »	22:18 del 26/06/2006	Definitivo	74,8 %	25,2 %	
COLOMBIA »	23:43 del 26/06/2006	Definitivo	73,8 %	26,2 %	
ECUADOR »	23:45 del 26/06/2006	Definitivo	74,8 %	25,2 %	
PARAGUAY »	22:18 del 26/06/2006	Definitivo	79,1 %	20,9 %	
PERU' »	23:45 del 26/06/2006	Definitivo	79,2 %	20,8 %	
URUGUAY »	22:16 del 26/06/2006	Definitivo	59,3 %	40,7 %	
VENEZUELA »	23:48 del 26/06/2006	Definitivo	63,7 %	36,3 %	
<b>EUROPA »</b>	<b>00:07 del 27/06/2006</b>	<b>Definitivo</b>	<b>45,3 %</b>	<b>54,7 %</b>	
ALBANIA »	19:40 del 26/06/2006	Definitivo	49,7 %	50,3 %	
ANDORRA »	23:01 del 26/06/2006	Definitivo	0,0 %	0,0 %	
ARMENIA »	23:39 del 26/06/2006	Definitivo	0,0 %	0,0 %	
AUSTRIA »	19:33 del 26/06/2006	Definitivo	40,1 %	59,9 %	
AZERBAIGIAN »	20:46 del 26/06/2006	Definitivo	0,0 %	0,0 %	
BELGIO »	23:22 del 26/06/2006	Definitivo	37,4 %	62,6 %	
BULGARIA »	19:21 del 26/06/2006	Definitivo	56,9 %	43,1 %	
CIPRO »	22:15 del 26/06/2006	Definitivo	53,1 %	46,9 %	
CROAZIA »	19:57 del 26/06/2006	Definitivo	58,2 %	41,8 %	
DANIMARCA »	19:35 del 26/06/2006	Definitivo	35,7 %	64,3 %	
ESTONIA »	19:51 del 26/06/2006	Definitivo	50,0 %	50,0 %	
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA »		Definitivo	54,7 %	45,3 %	
FEDERAZIONE RUSSA »	19:45 del 26/06/2006	Definitivo	37,7 %	62,3 %	
FINLANDIA »	19:53 del 26/06/2006	Definitivo	30,2 %	69,8 %	
FRANCIA »	00:07 del 27/06/2006	Definitivo	47,8 %	52,2 %	
GEORGIA »	22:15 del 26/06/2006	Definitivo	26,1 %	73,9 %	
GERMANIA »	23:39 del 26/06/2006	Definitivo	49,8 %	50,2 %	
GRECIA »	22:15 del 26/06/2006	Definitivo	35,3 %	64,7 %	
IRLANDA »	20:25 del 26/06/2006	Definitivo	37,5 %	62,5 %	
ISLANDA »	22:05 del 26/06/2006	Definitivo	0,0 %	0,0 %	
LETONIA »	19:42 del 26/06/2006	Definitivo	56,3 %	43,8 %	
LIECHTENSTEIN »	22:17 del 26/06/2006	Definitivo	35,5 %	64,5 %	
LITUANIA »	21:14 del 26/06/2006	Definitivo	54,1 %	45,9 %	
LUSSEMBURGO »	22:37 del 26/06/2006	Definitivo	32,4 %	67,6 %	
MALTA »	19:20 del 26/06/2006	Definitivo	61,0 %	39,0 %	
MONACO »	22:43 del 26/06/2006	Definitivo	73,3 %	26,7 %	
NORVEGIA »	19:40 del 26/06/2006	Definitivo	32,1 %	67,9 %	
PAESI BASSI »	23:48 del 26/06/2006	Definitivo	38,3 %	61,7 %	
POLONIA »	19:46 del 26/06/2006	Definitivo	49,6 %	50,4 %	
PORTOGALLO »	19:50 del 26/06/2006	Definitivo	49,7 %	50,3 %	
REGNO UNITO »	00:07 del 27/06/2006	Definitivo	52,4 %	47,6 %	
REPUBBLICA CECA »	19:59 del 26/06/2006	Definitivo	46,0 %	54,0 %	
ROMANIA »	20:26 del 26/06/2006	Definitivo	68,4 %	31,6 %	
SAN MARINO »	23:24 del 26/06/2006	Definitivo	48,5 %	51,5 %	
SANTA SEDE »	23:23 del 26/06/2006	Definitivo	0,0 %	0,0 %	
SLOVACCHIA »	18:39 del 26/06/2006	Definitivo	51,9 %	48,1 %	
SLOVENIA »	19:24 del 26/06/2006	Definitivo	37,0 %	63,0 %	
SPAGNA »	23:30 del 26/06/2006	Definitivo	54,5 %	45,5 %	
SVEZIA »	19:53 del 26/06/2006	Definitivo	37,1 %	62,9 %	
SVIZZERA »	23:47 del 26/06/2006	Definitivo	40,4 %	59,6 %	
TURCHIA »	20:12 del 26/06/2006	Definitivo	57,2 %	42,8 %	
UCRAINA »	19:33 del 26/06/2006	Definitivo	55,6 %	44,4 %	
UNGHERIA »	19:53 del 26/06/2006	Definitivo	59,1 %	40,9 %	

	Ora Aggiornamento	Comunic.	Estero	SI	NO
<b>AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE »</b>	<b>23:48 del 26/06/2006</b>	<b>Definitivo</b>		<b>52,8 %</b>	<b>47,2 %</b>
ANTIGUA E BARBUDA »	20:39 del 26/06/2006	Definitivo		0,0 %	0,0 %
BAHAMAS »	20:01 del 26/06/2006	Definitivo		60,0 %	40,0 %
BARBADOS »	21:41 del 26/06/2006	Definitivo		0,0 %	0,0 %
BELIZE »	19:20 del 26/06/2006	Definitivo		0,0 %	0,0 %
CANADA »	22:37 del 26/06/2006	Definitivo		50,1 %	49,9 %
COSTA RICA »	19:23 del 26/06/2006	Definitivo		67,2 %	32,8 %
EL SALVADOR »	19:18 del 26/06/2006	Definitivo		64,9 %	35,1 %
GRENADA »	20:05 del 26/06/2006	Definitivo		0,0 %	0,0 %
GUATEMALA »	20:14 del 26/06/2006	Definitivo		71,7 %	28,3 %
HAITI »	21:53 del 26/06/2006	Definitivo		45,0 %	55,0 %
HONDURAS »	19:19 del 26/06/2006	Definitivo		62,5 %	37,5 %
MESSICO »	23:48 del 26/06/2006	Definitivo		60,6 %	39,4 %
NICARAGUA »	18:40 del 26/06/2006	Definitivo		54,1 %	45,9 %
PANAMA »	20:34 del 26/06/2006	Definitivo		48,7 %	51,3 %
REPUBBLICA DOMINICANA »	19:14 del 26/06/2006	Definitivo		73,6 %	26,4 %
STATI UNITI D'AMERICA »	23:48 del 26/06/2006	Definitivo		53,4 %	46,6 %

	Ora Aggiornamento	Comunic.	Estero	SI	NO
<b>ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE »</b>	<b>23:51 del 26/06/2006</b>	<b>Definitivo</b>		<b>53,4 %</b>	<b>46,6 %</b>
ALGERIA »	20:33 del 26/06/2006	Definitivo		38,3 %	61,7 %
ANGOLA »	20:00 del 26/06/2006	Definitivo		26,1 %	73,9 %
ARABIA SAUDITA »	20:09 del 26/06/2006	Definitivo		46,5 %	53,5 %
AUSTRALIA »	22:56 del 26/06/2006	Definitivo		52,4 %	47,6 %
CAMERUN »	21:57 del 26/06/2006	Definitivo		32,8 %	67,2 %
CAPO VERDE »	19:48 del 26/06/2006	Definitivo		64,0 %	36,0 %
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA »	22:41 del 26/06/2006	Definitivo		38,8 %	61,2 %
EGITTO »	19:54 del 26/06/2006	Definitivo		53,8 %	46,2 %
EMIRATI ARABI UNITI »	20:37 del 26/06/2006	Definitivo		51,7 %	48,3 %
ERITREA »	19:49 del 26/06/2006	Definitivo		55,9 %	44,1 %
ETIOPIA »	19:37 del 26/06/2006	Definitivo		46,1 %	53,9 %
FILIPPINE »	19:57 del 26/06/2006	Definitivo		54,7 %	45,3 %
GHANA »	19:06 del 26/06/2006	Definitivo		54,5 %	45,5 %
GIAPPONE »	20:42 del 26/06/2006	Definitivo		34,8 %	65,2 %
GIORDANIA »	19:33 del 26/06/2006	Definitivo		25,1 %	74,9 %
INDIA »	20:50 del 26/06/2006	Definitivo		35,7 %	64,3 %
IRAN »	20:34 del 26/06/2006	Definitivo		40,9 %	59,1 %
ISRAELE »	19:56 del 26/06/2006	Definitivo		58,3 %	41,7 %
KENYA »	19:06 del 26/06/2006	Definitivo		58,2 %	41,8 %
KUWAIT »	19:36 del 26/06/2006	Definitivo		55,9 %	44,1 %
LIBANO »	20:37 del 26/06/2006	Definitivo		50,0 %	50,0 %
MALAYSIA »	21:58 del 26/06/2006	Definitivo		37,2 %	62,8 %
MAROCCO »	22:01 del 26/06/2006	Definitivo		50,4 %	49,6 %
MAURITIUS »	20:52 del 26/06/2006	Definitivo		59,3 %	40,7 %
MOZAMBICO »	21:58 del 26/06/2006	Definitivo		35,7 %	64,3 %
NAMIBIA »	22:03 del 26/06/2006	Definitivo		53,8 %	46,2 %
NIGERIA »	20:52 del 26/06/2006	Definitivo		64,1 %	35,9 %
NUOVA ZELANDA »	19:08 del 26/06/2006	Definitivo		55,5 %	44,5 %
OMAN »	22:19 del 26/06/2006	Definitivo		46,7 %	53,3 %
QATAR »	20:52 del 26/06/2006	Definitivo		40,4 %	59,6 %
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO »	20:49 del 26/06/2006	Definitivo		50,8 %	49,2 %
REPUBBLICA DI COREA »	19:18 del 26/06/2006	Definitivo		32,8 %	67,2 %
REPUBBLICA POPOLARE CINESE »	23:45 del 26/06/2006	Definitivo		41,8 %	58,2 %
SENEGAL »	19:57 del 26/06/2006	Definitivo		25,8 %	74,2 %
SUD AFRICA »	23:51 del 26/06/2006	Definitivo		71,9 %	28,1 %
SUDAN »	22:20 del 26/06/2006	Definitivo		27,4 %	72,6 %
THAILANDIA »	19:49 del 26/06/2006	Definitivo		52,3 %	47,7 %
TUNISIA »	19:53 del 26/06/2006	Definitivo		52,1 %	47,9 %

## Il 25 e 26 giugno 2006 Italiani al voto per il referendum confermativo della legge di modifica della parte II della Costituzione

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 aprile 2006 ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la data del 25 giugno prossimo per l'indizione del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione per la conferma o il diniego alla legge di modifica della Parte II della Costituzione, approvata dai due rami del Parlamento. La consultazione referendaria, che si svolgerà anche nella successiva giornata di lunedì 26 giugno 2006, deciderà definitivamente se la modifica introdotta dalla legge «sulla devolution e sul premierato forte» potrà entrare in vigore.

La consultazione popolare del 25 e 26 giugno 2006 costituisce il secondo appuntamento degli italiani con il voto per un referendum confermativo, dopo quello del 7 ottobre 2001 sulla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n.3 del 2001. Tutti gli altri referendum che si sono svolti dal 1974 d oggi, sono stati infatti «abrogativi» di leggi ordinarie, in applicazione dell'art. 75 della Costituzione. Il primo fu quello sul divorzio, nel 1974. Il referendum confermativo è invece previsto dall'art.138 della Costituzione che regola la revisione costituzionale. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, «sono so-

ttoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali». E precisa: «la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei

voti validi». Per questo tipo di referendum, dunque, contrariamente a quello abrogativo, la legge applicativa del 1970 non prevede la necessità di raggiungere un quorum di votanti. Inoltre, non è possibile sottoporre al voto popolare solo una parte della legge. Qualora la legge ottenga un maggior numero di voti positivi validi, questa viene promulgata con una formula nella quale si specifica che «il referendum indetto in data (...) ha dato risultato favorevole». In caso contrario, il risultato negativo della consultazione viene promulgato sulla Gazzetta Ufficiale. La legge di modifica costituzionale sul federalismo fu la prima ad essere sottoposta a referendum confermativo, svoltosi il 7 ottobre 2001. In altre occasioni una legge costituzionale non è stata approvata, al secondo passaggio parlamentare, con la maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea, ma non si è proceduto a referendum confermativo. Ricordiamo la le-



gge costituzionale per il voto degli italiani all'estero, approvata in seconda lettura dalla Camera con 383 voti a favore, 17 no e 15 astensioni e dal Senato con 205 sì, 17 no e 13 astensioni. In entrambi i rami del Parlamento non fu raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti l'assemblea e quindi la legge poteva essere sottoposta a referendum. Lo stesso era successo alla legge costituzionale che fissa il numero dei parlamentari che rappresenteranno gli italiani all'estero, approvata in seconda lettura alla Camera con 406 sì e 49 no, e al Senato con 194 sì, 19 astenuti e 5 contrari. Anche in questo caso nessuno ha chiesto il referendum. Anche la legge costituzionale che prevedeva un nuovo sistema elettorale per le regioni a statuto speciale è stata approvata in seconda lettura dalla Camera a maggioranza di due terzi, ma dal Senato a maggioranza semplice. Anche in questo caso nessuno chiese il referendum.

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e' riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come

modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonche' del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92,

secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale: a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale: a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della

Camera dei deputati ed i senatori cosi' eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di eta'; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentodici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta'; c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Pro-

## ASSOCIAZIONE DI GIOVANI ITALO-ARGENTINI DI MAR DEL PLATA

Casilla de Correo N° 624 - (7600) Mar del Plata

Argentina - [laprimavocempdp@yahoo.com.ar](mailto:laprimavocempdp@yahoo.com.ar)

**Direttore:**

**Prof. Gustavo Velis**

**Redazione:**

Francesca Di Benedetto  
(Boston, Mass. EEUU)


Vanesa De Lisi

Santiago Cueto

Mauro Belleggia

Gabriela Ritorno

Delfina Cantatore



**Corrispondenti in Italia:**

Prof. Pasquale Bianchi

Gorgio Nicoletti (Trento)

Dr. Lorenzo Verri (Genova)

Ivano Mantecca (Bergamo)

Egle Pasquali (Roma)

Daniel Petrolia (Sicilia)

Maurizio Zini (Firenze)

Ente Morale Senza fine di lucro

*Sotto gli auspici:*

\* della Federazione di Societa' Italiane di mar del Plata e zona

\* del COMITES di Mar del Plata e

\* del Consolato d'Italia a Mar del Plata

Disegno Web: Pablo Cordoba

Fotografia: Marcelo Petrolia

Amministrazione Generale: Gustavo Delisi

Diseno y Armado: Gustavo Velis & Ricardo Martin

vincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); e' fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5; d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti. 5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale e' ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualita' di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. 6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni. 7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all' adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. 9.

Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali. 10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale gia' eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice gia' eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice gia' nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati e' attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato e' attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza. 11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, gia' eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale. 13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione. 15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica. 16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «impedimento permanente o morte»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di impedimento permanente

morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente». 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano gia' entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» e' sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54. (Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55. (Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56. (Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalita' e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.